

ACCORDO NAZIONALE AGENTI 2003

ART. 17 - Scioglimento per limiti di età - Preavviso ed indennità di risoluzione.

Nel testo sono inserite in neretto le modifiche convenute tra ANIA, SNA ed UNAPASS soggette alla ratifica dei rispettivi Organi statutari

I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per avere l'agente superato il limite di età di 65 anni:

- 1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento è di un mese, ai sensi dell'art. 13, I comma;
- 2) all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.

Il comma – Agli agenti che compiano il 65° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2004 spetterà inoltre, nel caso di scioglimento del rapporto invocato dall'impresa per limite d'età, la seguente percentuale della somma aggiuntiva calcolata per l'agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all'articolo 12 A:

- 70% se l'agente ha compiuto il 65° anno di età
- 40% se l'agente ha compiuto il 66° anno di età
- 20% se l'agente ha compiuto il 67° anno di età.

Nessuna somma aggiuntiva sarà dovuta dopo il compimento del 68° anno di età.

III comma – Per i medesimi agenti di cui al comma precedente, **nonché per i soggetti di cui al successivo V comma aventi diritto**, cessa, dopo il 65° anno di età, l'obbligo in capo all'impresa del versamento dei contributi al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, fermo l'obbligo del versamento dei contributi a favore della Cassa Previdenza Agenti.

IV comma - I limiti di età si intendono raggiunti al 31 dicembre dell'anno di compimento.

V comma – Nel caso di contratto di agenzia stipulato con una società regolarmente costituita, l'impresa può richiedere alla società l'uscita del

soggetto o dei soggetti di cui all'art. 2, V comma, per avere il soggetto raggiunto il limite di età di cui al presente articolo.

I commi I, II, III e IV dell'articolo 2 bis si applicano anche nel caso di uscita di uno di tali soggetti per raggiunto limite di età che sia stata richiesta dall'impresa.

Nel caso in cui l'uscita per avere il soggetto raggiunto i limiti di età sia stata richiesta dall'impresa spetterà alla società agenziale – nel solo caso di intesa raggiunta tra le parti, ai sensi dell'art. 2 bis, I comma, sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante – la somma aggiuntiva di cui al secondo comma del presente articolo in misura corrispondente alla quota di partecipazione detenuta nella società agenziale dal soggetto uscente.

Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'intesa di cui all'art. 2 bis, I comma, troverà esclusiva applicazione quanto previsto dal comma III dell'art. 2 bis e pertanto nessuna somma aggiuntiva di cui al presente articolo sarà dovuta dall'impresa.

NOTA A VERBALE (ART. 17)

Le Parti confermano che per gli agenti che alla data del 31 dicembre 2003 abbiano già compiuto il 65° anno di età, continua ad applicarsi l'articolo 17 dell'Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994, nonché l'obbligo del versamento da parte dell'impresa dei contributi al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, se dovuti, anche dopo il conseguimento della predetta età.

NOTA A VERBALE II (ART. 17)

Le disposizioni di cui all'art. 17, comma V – introdotte nell'Accordo Nazionale Agenti con successivo accordo del 1° dicembre 2005 – entrano in vigore il 1° dicembre 2005.

Tali norme non si applicano ai soggetti che abbiano già compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 2003.

NOTA A VERBALE III (ART. 17)

SNA ed UNAPASS dichiarano all'ANIA che la somma corrisposta alla società agenziale ai sensi del comma V dell'art. 17 sarà dalla società agenziale destinata al socio uscente.

NOTA A VERBALE IV (ART. 17)

SNA, UNAPASS ed ANIA confermano che nessuna somma aggiuntiva prevista al secondo comma del presente articolo sarà corrisposta nel caso in cui l'uscita del soggetto riguardi il delegato all'attività agenziale non socio.